



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA**

Sezione Terza Civile

Delle procedure concorsuali e individuali

Il Tribunale di Monza, Sezione Terza Civile, composto dai magistrati

Dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente

Dott.ssa Patrizia Fantin Giudice

Dott. Alessandro Longobardi Giudice rel.

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento **P.U. n. 312-1/2026**

promosso da

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MONZA

nei confronti di

GALF COSTRUZIONI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA

(C.F. 12619930964) con sede legale a Mezzago (MB) in via Concordia 60.

Il Tribunale,

esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice Relatore,

premesso che:

- con ricorso depositato in data 11 settembre 2026 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza ha chiesto l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale nei confronti di Galf Costruzioni – Società a responsabilità limitata semplificata;
- fissata l'udienza al 13 ottobre 2026, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notificazione a mezzo Pec in data 16 settembre 2026 del ricorso e del decreto di fissazione ex art. 40 comma 6 del D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 (di seguito: "C.C.I.I.");
- sono stati acquisiti dati e documenti ai sensi dell'art. 367 del C.C.I.I., tra cui:
 - visura storica della società estratta dal Registro delle Imprese;
 - prospetto debiti tributari;
 - certificazione dei debiti contributivi;



- dichiarazioni redditi Società di Capitali per i periodi di imposta 2022, 2023 e 2024;
- dichiarazioni 770 relative agli anni 2023 e 2024;
- dichiarazioni IVA relative ai periodi di imposta 2023 e 2024 e 2025;
- dichiarazioni IRAP per i periodi di imposta 2022, 2023 e 2024;
- visura di non esistenza protesti;
- Galf Costruzioni – Società a responsabilità limitata semplificata si è costituita e ha chiesto il rigetto della domanda;
- entro la data dell'udienza la società debitrice non ha depositato ricorso con richiesta di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;

Ritenuto che:

- sussistono pregiudizialmente la giurisdizione del giudice italiano e la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, dell'art. 3, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2015/848 e dell'art. 27 C.C.I.I., atteso che dalla visura storica in atti risulta che la sede legale della società è situata in Mezzago, Comune rientrante nel circondario dell'Ufficio;
- sussiste in forza degli artt. 37 comma 2 e 38 C.C.I.I. la legittimazione attiva dell'istante;
- il fatto che all'udienza del 13 ottobre 2026 nessuno sia comparso per parte istante deve ritenersi irrilevante considerato che nel nostro ordinamento non v'è automatismo tra la mancata presenza dell'istante e la rinuncia al ricorso e che nel caso di specie non vi è alcun elemento concreto da cui desumere un eventuale disinteresse, da parte del ricorrente, alla definizione del procedimento nel merito (cfr. sul punto Cass. 21 novembre 20219, n. 30445: “... in tema di dichiarazione di fallimento, essa correttamente interviene nonostante la mancata comparizione del creditore all'udienza fissata dal Tribunale per la discussione dell'istanza da lui proposta, considerato che nel nostro ordinamento non v'è automatismo tra la mancata presenza del creditore e la rinuncia al ricorso, in difetto di elementi concreti allegati dalla reclamante (e valorizzati in sede di reclamo ai sensi dell'art. 18 I. fall.) e che il giudice, verificata la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto, deve decidere l'istanza nel merito, esclusa la possibilità di una decisione di rinvio della trattazione o di improcedibilità per disinteresse alla definizione o di "non luogo a provvedere""); con specifico riferimento all'istanza presentata dal Pubblico Ministero, come nel caso in esame, cfr. Cass. 14 gennaio 2019, n. 643: “Il principio di diritto a cui dare continuità è invece quello secondo cui, nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, quando l'iniziativa sia stata assunta dal Pubblico Ministero, affinché il giudice possa pronunciarsi nel merito è sufficiente che il ricorso sia stato ritualmente notificato all'imprenditore, sicché è irrilevante la mancata partecipazione della parte pubblica all'udienza prefallimentare, non potendosi trarre da una simile condotta alcuna volontà, anche solo implicita, di rinunciare o desistere all'istanza presentata (Cass. 12537/2017); ciò in



coerenza con il generale principio secondo cui, ove la parte non si presenti all'udienza conclusiva del procedimento al fine di rappresentare al giudice le proprie istanze finali, vale la presunzione che la stessa abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate (Cass. n. 22360/2013, Cass. 11222/2018)");

- la società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 poiché esercita attività di impresa commerciale in quanto si occupa principalmente di “*lavori specializzati di costruzione*” e non risultano elementi gravi precisi e concordanti dai quali dedurre la ricorrenza congiunta dei requisiti indicati all’art. 2 comma 1 lett. d).

Quanto alle soglie per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale indicate all’art. 2 comma 1 lett. d), si osserva che, anche a seguito dell’entrata in vigore del Codice, il legislatore onera la parte debitrice della dimostrazione di tali requisiti. Nel caso di specie, tale onere probatorio non è stato assolto da Galf Costruzioni – Società a responsabilità limitata semplificata, dovendosi peraltro rilevare che la stessa società non risulta aver depositato bilanci d’esercizio presso il registro delle imprese; in ogni caso, si deve constatare che vi sono elementi probatori in senso contrario all’esenzione di parte resistente dalla liquidazione giudiziale considerato che, dalla documentazione disponibile in atti, già solo nell’esercizio 2025 risultano ricavi lordi per € 1.413.193,00 (cfr. volume d'affari della dichiarazione I.V.A. relativa al periodo d'imposta 2025);

- ricorre, altresì, il requisito di procedibilità di cui all’art. 49 comma 5, C.C.I.I., dal momento che la sola esposizione debitoria (calcolata a prescindere dall’accoglimento di domande di rateizzazione da parte dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, in quanto circostanza irrilevante ai fini del computo dei debiti scaduti ex art. 49, comma 5, C.C.I.I.; cfr. Cass. 6 aprile 2026, n. 8532: “*..., deve essere qui ribadito il condivisibile principio – espresso con riferimento alla corrispondente disposizione dell’art. 15, comma 9, legge fall. – secondo cui «la sussistenza del presupposto in esame [id est: ammontare dei debiti scaduti alla data di apertura della procedura] non è esclusa dall’accoglimento dell’istanza di rateizzazione del debito tributario da parte dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, la quale, come si evince dal principio generale previsto dall’art. 1231 c.c., si limita, in realtà, a concedere al debitore, senza alcuna novazione né del titolo né dell’oggetto dell’obbligazione, la mera possibilità, attraverso l’apposizione di nuovi termini di adempimento della stessa, di eseguire il pagamento della somma dovuta attraverso il suo versamento parziale e periodico (con gli interessi ulteriori maturati per la durata del piano): ciò, pertanto, non esclude che detta somma, nella misura originariamente iscritta a ruolo, si configuri, ai fini previsti dall’art. 15, comma 9, cit., quale debito “scaduto e non pagato” (come confermato anche dal potere, che l’Agenzia conserva, di agire in via esecutiva, in caso di mancato adempimento al piano di rateazione concesso, per l’immediato recupero dell’intero importo residuo» (Cass. n. 4201/2025, che cita, a sua*



volta, quale precedente conforme, Cass. n. 28341/2023)”) risultante dal prospetto debiti tributari (€ 61.490,96) e dalla certificazione dei debiti contributivi (€ 218.311,74 per crediti presso l’Agente della Riscossione) acquisiti ai sensi dell’art. 367 del C.C.I.I. permette di superare la soglia di € 30.000,00;

- quanto all’insolvenza, va premesso in diritto che l’art. 2, comma 1, C.C.I.I. non ha innovato la definizione di stato d’insolvenza contenuta nell’art. 5 L.Fall.. Deve, dunque, preliminarmente richiamarsi l’orientamento della Suprema Corte in punto di indici rilevatori dello stato di insolvenza: *“l’insolvenza si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all’impresa e si esprime, secondo una 3tipicità desumibile dai dati dell’esperienza economica, nell’incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l’estinzione dei debiti), nonché nell’impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (Cass. 27/3/2014 n. 7252, Cass. 28/7/1977 n. 3371). L’accertamento di una simile condizione si avvale dell’esistenza di fatti esteriori - quali inadempimenti o altre circostanze, con valore meramente indiziario e da apprezzarsi caso per caso - idonei a manifestare quello stato (Cass. 8/8/2013 n. 19027)”* (da ultimo in tal senso Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 08/11/2018) 11-03-2019, n. 6978). Può, quindi, desumersi lo stato di insolvenza sulla base di elementi quali: perdite di esercizio relative all’anno precedente alla dichiarazione di apertura della liquidazione; la pesante situazione debitoria; inesistenza di liquidità; mancati adempimenti di debiti anche di modesto importo.

Nel caso di specie, ricorre una situazione di insolvenza dell’impresa desumibile dall’esistenza di debiti di ingente ammontare nei confronti di I.N.P.S. che non hanno formato oggetto di rateizzazione (tra cui credito di € 189.933,56 presso l’Agente della Riscossione, dovendo ritenersi irrilevante la rappresentata intenzione, allo stato meramente dichiarata dal legale rappresentante della debitrice, di farvi fronte mediante pagamento di rate mensili da € 5.000,00) come risulta dalla certificazione dei debiti contributivi acquisita ai sensi dell’art. 367 del C.C.I.I..

Come può desumersi dagli elementi sopra indicati, Galf Costruzioni – Società a responsabilità limitata semplificata versa effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte.

Ritiene, pertanto, il Collegio che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.

Tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 C.C.I.I. e, in particolare, dell’organizzazione strutturata dello studio professionale, della precisione e professionalità dimostrata, in precedenti incarichi giudiziali, dal professionista indicato in dispositivo; visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 C.C.I.I.;

dichiara



l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di **GALF COSTRUZIONI - SOCIETÁ A RESPONSABILITÁ LIMITATA SEMPLIFICATA** (C.F. 12619930964) con sede legale a Mezzago (MB) in via Concordia 60;

dichiara

la presente procedura "*principale*" ai sensi dell'art. 26 comma 4 C.C.I.I. (art. 3 regolamento UE 2015/848);

nomina

il Dott. **Alessandro Longobardi** Giudice Delegato per la procedura;

nomina

Curatore il Rag. **Marco Colombo** che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi *ex art.* 130 u.c. C.C.I.I. risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 C.C.I.I., con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;

autorizza

il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

ordina

al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 *bis* c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 C.C.I.I.;

stabilisce

il giorno **16 febbraio 2027 alle ore 11.45** per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;

assegna



il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata che sarà comunicato dal curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

avvisa

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, C.C.I.I.;

segnala

al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;

dispone

la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;

dispone

che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, C.C.I.I..

Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 14 ottobre 2026

Il Giudice estensore

Dott. Alessandro Longobardi

Il Presidente

Dott.ssa Caterina Giovanetti

